

**ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"C.E.A.V."**

via Tommaso Campanella n. 12
Pesaro (PU)
C.F.: 92036650411

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 28 aprile 2023, alle ore 20,00 presso la sede in Pesaro, via Tommaso Campanella 12, si è riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Adeguamento statuto sociale per iscrizione RUNTS.

Viene eletto a Presidente della riunione il socio Sig. Matteo Piccini che chiama a fungere da Segretario il socio Eleonora Santini, che presente accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la regolare convocazione dell'assemblea, la presenza della maggioranza dei soci richiesta, e che nessuno dei presenti si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Dichiarando quindi la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli seguenti argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra ai presenti che la Regione Marche ha invitato l'Associazione ad un adeguamento statutario ai fini dell'iscrizione nel registro Runts.

Si procede dunque alla lettura dello statuto modificato come richiesto dalla Regione Marche.

Al termine della lettura, l'assemblea delibera di adeguare lo statuto sociale per iscrizione RUNTS come richiesto dalla regione Marche, variando il medesimo ed il cui nuovo testo, che viene allegato alla presente, sostituisce in toto quello precedente.

La seduta viene tolta alle ore 21,20 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Matteo Piccini



Il Segretario

Eleonora Santini



C.E.A.V. Centro Educazione all'Ambiente e alla Vita A.P.S.

STATUTO

ART. 1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione, Ente del Terzo Settore (ETS) , denominata "C.E.A.V. Centro Educazione all'Ambiente e alla Vita A.P.S. " Associazione di Promozione sociale (in seguito Associazione o Circolo) .

ART. 2 – Sede

L'Associazione ha sede nel comune di Pesaro (PU) , attualmente in via Tommaso Campanella n. 12.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, ovunque, sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi o unità locali comunque denominate, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3 – Finalità / Scopo / Attività di interesse generale

Il Circolo, nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico, ed ha durata illimitata.

Il Circolo non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

L'Associazione è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Il Circolo persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati, come dell'intera comunità.

Sono quindi finalità del circolo:

- a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- i) la promozione di attività educative e formative, formali e non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte a tutti, nonché l'insegnamento e la pratica di tecniche psichiche per lo sviluppo dei talenti delle persone.

C.E.A.V. Centro Educazione all'Ambiente e alla Vita A.P.S.

Sono attività prioritarie del Circolo, dirette agli associati, loro familiari e terzi le seguenti attività d'interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale. Le attività prevedono a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di conferenze, dibattiti, assemblee in materia culturale, sociale, sanitaria e del tempo libero in genere, nonché l'organizzazione di eventi, manifestazioni, corsi e attività varie;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Il Circolo può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Allo stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148, comma 3, del TUIR non sono considerate commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Il Circolo non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sociali, ricreativi e culturali.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo.

ART. 4 – Attività secondarie e strumentali

L'associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall'Assemblea dei soci in forma ordinaria.

C.E.A.V. Centro Educazione all'Ambiente e alla Vita A.P.S.

Oltre alle attività d'interesse generale, pertanto, il Circolo può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all'art. 3, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo, conformemente alle linee d'indirizzo dell'assemblea dei soci.

Il Circolo/Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, sia mediante sollecitazione al pubblico, sia attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017 in favore di propri progetti o iniziative sociali, o a favore di progetti proposti da altri Circoli e Associazioni APS.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Il Circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'Associazione provvede a istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 5 – Iscrizioni, affiliazioni e riconoscimenti

1. L'Associazione potrà effettuare iscrizioni, affiliazioni, riconoscimenti ritenuti opportuni presso enti/federazioni/soggetti/registri locali, nazionali o regionali appositamente costituiti, a seconda dell'ambito territoriale di attività.

2. L'Associazione potrà richiedere riconoscimenti, affiliazioni o simili, a qualsiasi soggetto/organismo il cui ordinamento non sia in contrasto con le disposizioni del presente statuto.

L'Associazione potrà altresì affiliarsi ad organismi del tempo libero a livello nazionale e/o internazionale in conformità agli scopi sociali.

ART. 6 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 7 – I soci

Il numero dei soci/associati è illimitato.

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche, sia di nazionalità italiana che straniera, che condividano gli scopi istituzionali e la cui domanda di ammissione, presentata nei modi previsti dallo Statuto, sia stata accettata.

C.E.A.V. Centro Educazione all'Ambiente e alla Vita A.P.S.

Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l'associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

ART. 8 – Domanda di ammissione

Chi intende aderire all'associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell'associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo, o in caso di urgenza il Presidente del medesimo, dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione.

Le domande, previa presentazione delle medesime al Consiglio Direttivo, si intenderanno immediatamente accolte con il pagamento della quota di iscrizione e la qualifica di socio diverrà definitiva se, entro 10 giorni dal loro ricevimento, non saranno formalmente respinte.

In quest'ultima ipotesi, al soggetto cui verrà respinta la domanda di ammissione non spetterà alcun rimborso e/o indennizzo di qualsiasi natura o specie.

La presentazione della domanda di iscrizione, ove non respinta, ed il pagamento della relativa quota danno al richiedente il diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, pur divenendo la qualifica di socio definitiva entro i suddetti 10 giorni successivi.

La definitività della qualifica di socio attribuisce al medesimo i diritti e doveri di cui al successivo punto.

Nelle more della predetta definitività, in particolare, l'associato non potrà:

- partecipare alle assemblee degli associati;
- esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

In caso di urgenza il Presidente del Consiglio potrà deliberare l'ammissione immediata e definitiva del richiedente associato.

Sarà compito del Presidente e/o del Consiglio aggiornare periodicamente il libro soci.

ART. 9 – Quota associativa

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato non c'è i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'associazione.



C.E.A.V. Centro Educazione all'Ambiente e alla Vita A.P.S.

ART. 10 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a secondo della categoria cui appartiene il singolo associato;
- di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.

Gli associati hanno il dovere:

- di operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
- di impegnarsi attivamente nella vita associativa.

L'attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo. L'Associazione, entro i limiti e nei modi preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

ART. 11 – Perdita della qualità di associato

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione comunicando la propria decisione al Presidente del Consiglio Direttivo.

L'associato decade dalla qualità di socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e/o dal Consiglio Direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari.

Il socio viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'associazione.

L'esclusione viene accertata e deliberata dal Consiglio Direttivo.

Quando per qualsiasi causa si sciogla il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

ART. 12 – Patrimonio

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà del Circolo;
- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative ordinarie;

C.E.A.V. Centro Educazione all'Ambiente e alla Vita A.P.S.

- quote associative supplementari o straordinarie;
- quote per partecipazione ad eventi e/o iniziative varie;
- donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- qualsiasi contributo pubblico o privato;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- doni, proventi di eventuali iniziative ricreativo-culturali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo dei fondi patrimoniali.

ART. 13 - Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente ed il vice presidente;
- d) il segretario;
- e) il tesoriere/economo (se nominato);
- f) Organo di controllo (se nominato);
- g) Organo di Revisione Legale dei Conti o Revisore Unico (se nominato).

ART. 14 – Assemblea

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie dal Consiglio Direttivo.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

C.E.A.V. Centro Educazione all'Ambiente e alla Vita A.P.S.

ART. 15 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Compete all'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del rendiconto/bilancio di esercizio;
- b) la nomina e la revoca dei membri del consiglio direttivo;
- c) la nomina e la revoca dell'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
- d) gli altri argomenti che il consiglio direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

ART. 16 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto.

L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere convocata dal consiglio direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e comunque ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto anche gli associati minorenni, da esercitarsi attraverso i propri rappresentanti legali.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli associati di qualunque categoria in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

C.E.A.V. Centro Educazione all'Ambiente e alla Vita A.P.S.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta.

Ogni associato può rappresentare in assemblea, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, un numero massimo di associati previsto dalla normativa vigente. Allo stato ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

ART. 17 – Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a dodici, secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento della nomina del consiglio.

I membri del consiglio direttivo devono essere scelti tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione d'incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza).

I consiglieri vengono nominati per un periodo di tempo deciso dall'assemblea al momento della loro nomina e sono rieleggibili.

C.E.A.V. Centro Educazione all'Ambiente e alla Vita A.P.S.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

ART. 18 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario e, facoltativamente, un tesoriere/economo nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o ritenuto opportuno, l'Organo di Revisione Legale dei Conti o Revisore Unico.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, ovvero al Segretario, ovvero al consigliere più anziano.

ART. 19 – Convocazione del Consiglio Direttivo

La convocazione del consiglio direttivo sarà fatta mediante avviso spedito anche mediante telefax o posta elettronica a tutti i componenti del consiglio direttivo, nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti (ove nominato), almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a un giorno, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei membri effettivi del collegio dei revisori dei conti (ove nominato).

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero, in caso di impedimento, da altro Membro del Consiglio Direttivo.

ART. 20 – Riunione in video e teleconferenza

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il consiglio direttivo s'intende tenuto nel luogo ove si trova il presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

ART. 21 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

C.E.A.V. Centro Educazione all'Ambiente e alla Vita A.P.S.

Il Consiglio è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In assenza di entrambi il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera:

- in prima convocazione a maggioranza dei componenti;
- in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente..

ART. 22 – Cooptazione dei Consiglieri

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, sarà l'Assemblea ad eleggere il nuovo membro.

Se la maggioranza dei membri del consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata per procedere alla nomina dell'intero nuovo consiglio direttivo.

ART. 23 - Poteri di gestione del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'associazione.

ART. 24 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario/bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 25 – Rappresentanza

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al vice presidente e/o, in subordine, al segretario o al Consigliere più anziano.

Al presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del consiglio direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all'associazione.

C.E.A.V. Centro Educazione all'Ambiente e alla Vita A.P.S.

ART. 26 – Vice Presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.

Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

ART. 27 – Tesoriere/Economo

Il tesoriere/economo cura la gestione della cassa dell'associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

ART. 28 – Segretario

Il consiglio direttivo può nominare anche tra estranei un segretario con le mansioni di assistere il presidente e di verbalizzare le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

Al segretario il consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell'associazione.

ART. 29 – Organo di controllo

I) L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, comma I, lett. a).

IV) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli

C.E.A.V. Centro Educazione all'Ambiente e alla Vita A.P.S.

articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

V) I/le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

ART. 30 – Revisione Legale

I. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- a. potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- b. ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 31 – Scioglimento

In caso di scioglimento anticipato dell'associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto a favore di altra associazione avente finalità affini oppure per fini di pubblica utilità, ovvero ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 32 – Liquidazione

L'assemblea che deliberi lo scioglimento dell'associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione.

ART. 33 – Norme transitorie e finali

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le associazion.i.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino

Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto Registrato il 02/05/2023 al n° 337 Serie 3

PREVIO VERSAMENTO DI € Esente

(DI CUI € PER TRASCRIZIONI)

II FUNZIONARIO

Lucia De Palo • Carriera



De Palo

All